

REGOLAMENTO INTERNO

approvato con deliberazione n. 12 del 08.03.1983

CAPITOLO I° : ammissione

art. 1 - disposizioni generali

La casa di Riposo di Ghedi è, di norma, destinata ad accogliere anziani residenti nel Comune di Ghedi che abbiano raggiunto l'età del pensionamento, che siano inabili al lavoro od in condizioni di disagio economico, familiare e sociale.

Possono esservi ospitate anche persone in età inferiore che si trovino in condizioni di incapacità a condurre vita autonoma. Se rimangono posti disponibili si può consentire l'accesso ad anziani provenienti da altri Comuni.

art. 2 - procedura per l'ammissione alla Casa di Riposo

Chi intende chiedere ospitalità presso la Casa di Riposo di Ghedi, per sé o per un familiare, deve presentare domanda scritta, compilata su apposito modulo fornito dall'ASL – distretto di Leno.

L'ammissione alla Casa di Riposo è disposta dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla disponibilità dei posti ed ai criteri di priorità indicati dall'art. 1.

L'ammissione può essere disposta anche dal Presidente della Casa di Riposo, sentito il direttore, salvo comunicazione al Consiglio stesso nella prima seduta successiva all'ingresso.

CAPITOLO II° : rette

art. 3 - norme generali e casi particolari

Le rette vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Al momento dell'accettazione, in via anticipata, l'ospite deve versare una cauzione di importo pari ad una mensilità di degenza, arrotondata ad euro cento superiori, da versare sul conto corrente bancario della Fondazione presso l'Istituto Banca Monte dei Paschi, sede di Ghedi.

L'importo della cauzione verrà aggiornato con il modificarsi delle rette.

L'assunzione dell'obbligo al pagamento delle rette per gli enti pubblici deve risultare da apposito atto deliberativo che sostituisce il deposito cauzionale.

La retta dovrà essere versata anticipatamente entro i primi 15 (quindici) giorni del mese a cui si riferisce.

Ai Comuni impegnati al pagamento totale a favore dei propri cittadini, verrà inviata regolare documentazione fiscale.

art. 4 - prenotazioni e assenze

L'ospite ammesso deve entrare entro 5 giorni durante i quali, comunque, è tenuto al pagamento della retta intera.

Scaduti 5 giorni di assenza ingiustificata, l'ammissione si riterrà annullata.

Nel caso di uscite dalla Casa di Riposo dovute a qualsiasi motivo, per assenze di durata fino a 15 giorni deve essere pagata la retta nella misura intera. Se questo periodo supera i 15 giorni deve essere pagata una tariffa quotidiana pari all'80% della retta intera.

Assenze superiori ai 30 giorni, non dovute a ricoveri ospedalieri, dovranno essere concordate preventivamente con il consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO III° : pasti

art. 5 - La Casa di Riposo fornisce agli ospiti il vitto predisposto secondo tabella dietetica appositamente studiata. Il menù giornaliero è uguale per tutti; eccezioni saranno fatte per i bisognosi di particolari diete, su esplicita indicazione scritta dal medico.

I pasti devono essere consumati nei luoghi e negli orari fissati dalla direzione, d'intesa con il consiglio di Amministrazione. E' consentito all'ospite, richiedendolo per tempo alla direzione e dietro pagamento, di trattenere a pranzo e cena qualsiasi visitatore che si rechi nell'apposita sala da pranzo.

CAPITOLO IV° : alloggio degli ospiti

art. 6 - oggetti personali

All'ospite ammesso è consentito di portare con sé, oltre agli indumenti ed agli effetti personali, altri oggetti che, a giudizio della direzione non siano incompatibili con le norme di sicurezza vigenti e con le caratteristiche dell'ambiente.

Non è invece consentita la collocazione nelle camere assegnate di mobili di qualsiasi natura.

A ciascun ospite viene assegnato un armadio con relativa chiave e un comodino.

art. 7 - servizio lavanderia e guardaroba

La retta è comprensiva del servizio di lavanderia e guardaroba. L'ospite, all'atto dell'ingresso, deve disporre di un corredo sufficiente. Su tutti i capi di biancheria dovrà essere apposto, a cura del richiedente, un numero di riconoscimento assegnato dalla direzione.

art. 8 - La direzione declina ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare agli oggetti di proprietà degli ospiti.

CAPITOLO V° : vita di comunità

art. 9 - L'ospite è tenuto

a - ad osservare le regole di igiene dell'ambiente;

b - a mantenere in buono stato l'alloggio, i servizi, gli arredi e le apparecchiature della stanza;

c - a segnalare eventuali guasti agli impianti evitando la manomissione degli stessi senza autorizzazione;

d - a consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall'Ente di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controlli, riparazioni ed altri interventi;

e - l'ospite è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati a persone e cose per propria incuria o per trascuratezza;

f - a non stendere alle finestre o sui termosifoni capi di biancheria;

g - a non tenere oggetti sulle finestre;

h - a non usare apparecchi rumorosi che possano recare disturbi agli altri ospiti;

i - a non piantare chiodi nelle pareti senza autorizzazione ;

l - a non gettare rifiuti, immondizie, acque od oggetti vari dalle finestre;

m - a non buttare nei water, nei bidets e nei lavandini materiali che possano otturare o nuocere al buono stato delle condutture;

n - a non fumare salvo che in un locale dove sia espressamente consentito.

art. 10 - L'Amministrazione ha la facoltà di trasferire l'ospite da un reparto all'altro o da un posto all'altro dello stesso reparto, diverso da quello assegnato all'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'ospite.

art. 11 - Nell'interno della Casa di Riposo sono consentiti, fino alle ore 22 svaghi, giochi, audizioni e spettacoli radiotelevisivi che non siano vietati dalla legge e che si svolgano in modo tale da non recare disturbo agli ospiti.

art. 12 - rapporto degli ospiti con il personale di servizio

I rapporti tra gli ospiti ed il personale di servizio devono essere improntati a reciproco rispetto, cortesia e comprensione. Il personale dovrà usare anche fermezza, ove occorra, evitando con gli ospiti eccessiva familiarità.

L'ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni, sul personale stesso, in nessun modo ed in nessuna forma, per un trattamento di favore.

L'ospite deve segnalare alla direzione qualsiasi inadempimento di servizi.

art. 13 - orari delle entrate e delle uscite

a - Gli ospiti possono uscire tutti i giorni dalla Casa di Riposo: nel periodo estivo, aprile - settembre, dalle ore 7,30 alle ore 22; nel periodo invernale, ottobre - marzo, dalle ore 7,30 alle ore 18;

b - L'ospite è obbligato ad essere presente durante le ore dei pasti;

c - Gli ospiti che per ragioni personali si assentino temporaneamente dalla Casa di Riposo devono avvisare la direzione;

d - Gli ospiti che non consumano il pranzo presso la Casa di Riposo sono tenuti ad avvisare la direzione entro le ore 10 della mattinata;

e - Gli ospiti possono ricevere ed intrattenere persone tutti i giorni nelle loro stanze tra le ore 9 e le ore 19; tuttavia al fine di assicurare la tranquillità necessaria non sono consentite visite durante la distribuzione dei pasti e nelle ore di riposo pomeridiano e notturno. Casi particolari, riferiti soprattutto al reparto lungodegenti, saranno valutati dalla direzione.

f - La Casa di Riposo declina ogni responsabilità nei riguardi dell'ospite durante le sue uscite dal Centro Polifunzionale.

CAPITOLO VI° : dimissioni

art. 14 - dimissioni d'autorità

Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo dimetterà d'autorità, con il preavviso di almeno cinque giorni, l'ospite il cui comportamento, anche dopo svariati richiami, sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Viene dimesso d'autorità l'ospite che dopo una degenza di 15 (quindici) giorni risulti incompatibile con il buon andamento della comunità.

art. 15 - dimissioni

L'ospite che intende lasciare volontariamente la Casa di Riposo deve darne preavviso almeno 15 (quindici) giorni prima; se non osserva tale obbligo l'Ente non è tenuto a rimborsare il rateo della mensilità della retta anticipata e la cauzione.

In ogni caso il rimborso dei ratei mensili anticipati avrà luogo solo nel caso di uscita - anche per decesso - dalla RSA entro i primi 15 giorni del mese e riguarderà il periodo dal 16° al 30° giorno del mese in cui si verifica l'uscita.

CAPITOLO VII° : rappresentanza degli ospiti

art. 16 - consiglio degli ospiti

Nella Casa di Riposo è prevista la costituzione del Consiglio degli Ospiti, composto da cinque (5) membri eletti ogni anno dagli ospiti.

La designazione dei rappresentanti degli ospiti verrà effettuata durante l'assemblea annuale degli ospiti indicando su apposita scheda cinque nomi fra quelli degli anziani che avranno dichiarato la propria disponibilità all'incarico.

Risulteranno eletti gli ospiti che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

I cinque rappresentanti nomineranno al loro interno un delegato coordinatore che si farà promotore delle riunioni del Consiglio degli ospiti e portavoce presso l'Amministrazione dei problemi sollevati.

I rappresentanti nomineranno al loro interno anche un redattore dei verbali delle sedute.

Alle riunioni possono essere invitati i membri del Consiglio di Amministrazione ed il direttore della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio devono svolgersi almeno una volta ogni tre mesi, in locale idoneo, messo a disposizione dall'Amministrazione.

art. 17 - ruolo del Consiglio degli ospiti

Il Consiglio rappresenta gli ospiti presso gli organi amministrativi e direttivi della Casa di Riposo, concorre con la direzione alla determinazione degli orari delle visite e formula proposte in ordine:

- alla determinazione del menù;
- al miglioramento dei servizi;
- al soddisfacimento di esigenze individuali e collettive;
- al miglioramento dei rapporti di solidarietà, di amicizia, di reciproca comprensione;
- alle regole di vita comunitaria;
- alle attività ricreative e sociali.

CAPITOLO VIII° : varie

art. 18 - decessi e camera ardente

In caso di decesso l'Amministrazione può mettere a disposizione la camera mortuaria fino allo svolgimento delle esequie e comunque per non oltre 48 ore.

Se il decesso avviene presso il Centro Polifunzionale la salma potrà rimanere nella camera ardente della stessa Casa di Riposo.

art. 19 - pubblicità del regolamento

Il presente regolamento sarà affisso in copia nella bacheca della Casa di Riposo e sarà consegnato a ciascun ospite al momento dell'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà apportare le modifiche che si rendessero necessarie.

APPROVATO IN GHEDI L'8 MARZO 1983 CON DELIBERAZIONE N. 12/83.

N.B. :

- l'art. 2 è stato di fatto superato dal P.S.A.R. con la costituzione del C.U.P. (centro unico di prenotazione) presso il distretto socio-sanitario n. 9.
- l'art. 15 è stato modificato con delibera del CdA in data 19.03.2004.
- l'art. 4 è stato modificato con delibera del CdA in data 13.10.2010.